Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV

Note esplicative relative alla modifica dell'ordinanza del 3 marzo 1995 sulla pesatura degli animali macellati (RS 817.190.4)

I. Premessa

L'ordinanza del 3 marzo 1995 si basa sull'articolo 46 della legge sulle derrate alimentari e sull'articolo 43 dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Lo scorso anno l'organizzazione settoriale dell'economia svizzera della carne *Proviande* aveva proposto di adeguare le disposizioni dell'ordinanza sulla pesatura degli animali macellati all'attuale prassi applicata nella determinazione del peso delle carcasse. *Proviande* aveva incaricato un gruppo di lavoro di verificare l'apprestamento attuale delle carcasse per la pesatura, sia per i produttori sia per i valorizzatori, e di trovare una soluzione praticabile per tutti. A tal proposito il gruppo di lavoro ha effettuato studi approfonditi presso i macelli svizzeri.

II. Obiettivi

Con la modifica dell'ordinanza sulla pesatura degli animali macellati si prevede di tener conto delle condizioni vigenti nella determinazione del peso delle carcasse. Alcuni punti sono stati ridefiniti in modo che rispecchino la prassi corrente nei macelli svizzeri e che migliorino e uniformino quindi anche l'esecuzione.

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Ingresso

L'ingresso è aggiornato. La nuova ordinanza si basa sull'articolo 43 dell'ordinanza del 23 novembre 2005[1] concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Articolo 3 Determinazione del peso

La presente revisione dell'ordinanza sulla pesatura degli animali macellati serve per sostituire il rimando all'obbligo legale di utilizzare gli strumenti di misurazione con una formulazione più attuale e appropriata. Si tratta di un adeguamento prettamente linguistico e non influisce quindi in alcun modo sul metodo di misurazione.

---

1 RS 817.190

Articolo 4 Carcasse di animali delle specie bovina ed equina

Nell'articolo 4 si precisano le parti che devono essere asportate dalle carcasse dei bovini e dei cavalli prima della pesatura. La novità consiste nel fatto che ora devono essere eliminati anche la vena giugulare, gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura nonché i tessuti linfatici annessi al collo. Inoltre, d'ora in avanti si elimineranno anche la cartilagine xifoidea e i depositi di grasso annessi all'anca. Alla lettera d si stabilisce che i depositi di grasso sulla parete addominale interna non devono essere eliminati.

Articolo 5 Carcasse di animali delle specie ovina e caprina

Nell'articolo 5 si disciplina che prima della pesatura la testa non deve essere asportata soltanto dagli ovini e dai caprini adulti, bensì anche dagli agnelli e dai capretti. Dato che normalmente la testa non viene scuoiata, ciò corrisponde anche al principio della separazione delle parti pure da quelle impure e ha quindi anche ragioni igieniche.

Articolo 6 e 6a Carcasse di animali della specie suina

Per la determinazione del peso di macellazione degli animali della specie suina sono state create due nuove categorie. Le disposizioni concernenti l'apprestamento per le scrofe madri e i verri adulti sono state trasposte dall'articolo 6 al nuovo articolo 6a.

Di conseguenza, l'articolo 6 riguarda soltanto le carcasse dei suini, quindi i suini da ingrasso o suini da banco propriamente detti, denominati così nel linguaggio comune del settore della macelleria. In questa categoria le previgenti disposizioni sono sostanzialmente mantenute. L'unica novità consiste nel fatto che devono essere asportati anche i linfonodi cervicali superficiali ventrali nonché gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura.

Il nuovo articolo 6a disciplina la determinazione del peso di macellazione delle scrofe madri e dei verri adulti. In tale categoria la carcassa viene pesata senza testa e questo è da ricondurre in primo luogo a motivi igienici dato che negli usuali macelli di suini l'altezza dei dispositivi per appendere le carcasse è troppo bassa per le scrofe madri e i verri adulti. Per evitare che la carne tocchi il pavimento, la testa viene asportata prima della pesatura.

Articolo 8 Divieto di asportare altre parti

L'articolo 8 capoverso 2 è eliminato poiché il punto in cui si preleva il sangue è stabilito ora per le diverse specie animali negli articoli 4 – 6.

Articolo 10 Esecuzione

Questa modifica offre alle autorità cantonali esecutive la possibilità di affidare a organizzazioni private indipendenti il controllo dell'apprestamento e della determinazione del peso di macellazione. La base legale necessaria a tale attribuzione dei controlli ufficiali a terzi è riportata nell'articolo 43a della legge sulle derrate alimentari[2]. L'articolo 43a menziona anche i presupposti che devono essere soddisfatti per poter affidare tali controlli a organizzazioni private. In futuro uno o più servizi imparziali dovranno sorvegliare, mediante campionatura e su mandato dei Cantoni, l'osservanza delle disposizioni concernenti l'apprestamento. In questo modo si mira a ottenere una sorveglianza omogenea dell'applicazione di tali disposizioni.

---

2 RS 817.0

Se i Cantoni beneficiano della possibilità di affidare l'esecuzione a organizzazioni private possono risultare costi causati dalle indennizzazioni di queste ultime. Non vi sono conseguenze finanziarie per la Confederazione.

IV. Rapporti con il diritto europeo

Le modifiche proposte corrispondono agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare nell'ambito dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999[3] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Con la presente modifica dell'ordinanza sulla pesatura degli animali macellati si eliminano differenze rispetto al diritto comunitario UE. Nei regolamenti (CE) n. 1234/2007[4] e n. 1249/2008[5] l'UE disciplina le disposizioni relative all'apprestamento per gli animali delle specie bovina, suina e ovina, anche se va detto che per queste due ultime specie gli Stati membri dell'UE hanno la competenza di derogare alle regole vigenti. Le rimanenti differenze rispetto al diritto comunitario UE non sono importanti dato che la Svizzera usufruisce dello stesso margine di competenza di cui dispone uno Stato membro dell'UE.

3 RS **0.916.026.81**

4 GU L 299 del 22.10.2007, pag. 95.

5 GU L 337 del 10.12.2008, pag. 3.